



Consulenti del Lavoro

▼ **Consiglio Nazionale dell'Ordine**
Via Cristoforo Colombo, 456
00145 Roma
Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282
e-mail consiglionazionale@consulentidellavoro.it
e-mail pec consiglionazionale@consulentidellavoropec.it
C.F.: 80148330584



Roma, 2 maggio 2012
Prot. n. 0004160/U/24
Circolare n. 1081
All://
E-MAIL

Ai Consigli Provinciali dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro
LL. SS.

e p.c. Ai Signori Consiglieri Nazionali e Revisori dei Conti
del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro
LL. II.

Al Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Direzione Generale delle relazioni industriali e dei
rapporti di lavoro
Divisione V
00192 ROMA

Al Ministero della Giustizia
Direzione Generale
Affari Civili e Libere Professioni
00186 ROMA

Al Signor Presidente del
Consiglio di Amministrazione ENPACL
00147 ROMA

Alle Organizzazioni Sindacali di
Categoria
Loro Sedi

Oggetto: praticantato e novità legislative.

Le recenti modifiche legislative alla disciplina del praticantato impongono di sistemizzare il quadro normativo al fine di dare uniformità di applicazione alla materia del praticantato.

Allo stato si delineano tre distinti periodi, nei quali, in forza del principio generale di diritto amministrativo (*tempus regit actum*), esplicano i relativi effetti nei confronti degli atti e provvedimenti originatisi nel corso della loro vigenza.



I provvedimenti in questione sono:

Il D.M. 2 dicembre 1997 in vigore, nella sua interezza, fino al 31 ottobre 2011;
Il D.M. 20 giugno 2011 sostitutivo del precedente entrato in vigore il 01 novembre 2011 parzialmente modificato dal D.L. n. 1/2012 (decreto Monti) con decorrenza dal 24 gennaio 2012.

Gli aspetti di maggior rilevanza sono:

1. Durata del praticantato – i praticanti iscritti nel relativo registro fino al 30 ottobre 2011 possono, ai sensi dell'art. 20 del regolamento di attuazione del Praticantato approvato con delibera del CNO n. 341, del 21 ottobre 2011 portare a termine il periodo di pratica secondo le norme di cui al D.M. 2 dicembre 1997. L'esercizio di tale diritto dovrà essere comunicato in forma scritta al competente Consiglio Provinciale, in caso di mancata comunicazione si applica il Nuovo D.M. 20 giugno 2011.

2. Ai praticanti iscritti dal 01 novembre 2011 fino al 23 gennaio 2012 si applica il D.M. 20 giugno 2011 nella sua interezza fino alla naturale scadenza.

3. Ai praticanti iscritti dal 24 gennaio 2012 si applica il D.M. 20 giugno 2011 ad eccezione della riduzione del periodo di frequenza a 18 mesi prevista dal citato D.L. 1/2012 e dell'obbligo di corrispondere un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi 6 mesi.

4. Convenzioni – le disposizioni del decreto Monti (cfr. art. 9 c. 6) vanno ora intese come “assorbenti” di quelle previste dal DM 20.6.2011 al fine di non ridurre ulteriormente il periodo di pratica da svolgere presso lo studio professionale. Pertanto, sino alla stipula delle specifiche convenzioni con il MIUR o Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione Tecnologica i Consigli Provinciali degli Ordini CDL non possono accordare nessuna riduzione del periodo di 18 mesi previsto dalla normativa vigente. Si evidenzia che la stipula delle convenzioni è riservata al Consiglio Nazionale dell'Ordine, di conseguenza qualsiasi ulteriore accordo con le Università definito dai CPO non può riguardare la materia prevista dal D.L. 1/2012.

5. Equo compenso - il D.L. n. 1, del 24 gennaio 2012, quale norma di rango superiore va a modificare quanto previsto dall'art. 7, c. 3, del D.M. 20 giugno 2011 e di conseguenza ora il Consulente del Lavoro è obbligato a riconoscere al praticante un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.

6. Titolo di studio - nulla viene innovato per quanto attiene la tipologia di titoli di studio utili per l'iscrizione al registro dei praticanti. Pertanto sullo specifico punto si rimanda a quanto indicato nelle circolari del Consiglio Nazionale n.992 del 17 dicembre 2007 e n. 997 del 6 marzo 2008.

7. In merito a quanto sopra, i Consigli Provinciali degli Ordini dei Consulenti del Lavoro, rilasciano ai Praticanti i previsti certificati di compiuta pratica ed esplicano le relative attività di verifica sull'effettivo svolgimento di detto periodo tenendo conto delle modifiche intervenute nella materia come sopra descritte.

Cordiali Saluti.

MEC/sb

IL PRESIDENTE
(Marina E. Calderone)